



## **AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"**

*Ospedale "San Carlo" di Potenza*

*Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri*

*Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11*

*Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764*

---

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 21  
APPARECCHI PER ANESTESIA OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI  
ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. DI POTENZA,  
LAGONEGRO, VILLA D'AGRI E MELFI DELL'AOR SAN CARLO**

**Allegato n. 6**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

#### ***Art. 1. – Oggetto dell'appalto***

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della fornitura di Apparecchi per Anestesia della AOR San Carlo di Potenza.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime alle quali deve corrispondere l'apparecchiatura offerta sono quelle descritte nel Capitolato tecnico (Allegato n.1).

#### ***Art. 2. - Durata dell'appalto***

La durata dell'appalto decorre dalla stipula del contratto fino al completamento della fornitura, come da offerta.

#### ***Art. 3. - Cauzione definitiva***

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

#### ***Art. 4. - Stipulazione del contratto***

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).

#### ***Art. 5. – Obblighi dell'Aggiudicatario***

La DA assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla DA da tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento per un periodo minimo di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, o da difetti dei materiali impiegati.

Inoltre, per tutta la durata del periodo di garanzia, la DA sarà tenuta ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per la SA, tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva), sia correttiva che si renderanno necessarie.

#### ***Art. 6. – Modalità di consegne e ulteriori oneri***

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e il collaudo sono a carico del Fornitore.

I tempi di consegna della fornitura sono di 20 giorni solari e consecutivi a partire dalla data dell'ordine.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri.

L'azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o, comunque, caratteristiche non inferiori).

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

Sono compresi nel prezzo dell'appalto, gli oneri per fornire attrezzature funzionanti e in opera, ed in particolare:

- trasporto, scarico, imballaggio e smaltimento dei materiali residui dopo il montaggio e/o consegna;

- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti) o per il normale accesso dei locali;
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo, inclusa la verifica elettrica;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;
- il rispetto della normativa antinfortunistica vigente in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- ogni ulteriore onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario alla corretta installazione e messa in opera e collaudo dell'attrezzatura oggetto della presente fornitura, senza che la SA debba sostenere alcun ulteriore onere.

#### **Art. 7. – Garanzia e manutenzione**

La DA è tenuta alla buona conservazione dell'apparecchiatura consegnata ed alla sua manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere coperta da una garanzia e manutenzione integrale di tipo "fullrisk", comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva) e correttiva per un periodo di **24 mesi** dalla data di avvenuto (positivo) collaudo.

Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero qualora necessaria ed opportuna la sostituzione dell'apparecchiatura.

Durante il periodo di garanzia la DA dovrà eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica dell'apparecchiatura e la manutenzione correttiva mediante propri tecnici specializzati, assicurando la continuità di funzionamento.

In caso di guasti che determinino il malfunzionamento dell'apparecchiatura di cui alla presente procedura, per un periodo superiore a **5 giorni**, con necessità di allontanamento della stessa, la DA si impegna, durante il periodo di garanzia, alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico della SA, con altra attrezzatura avente le stesse caratteristiche prestazionali per il tempo necessario al suo reintegro.

#### **Art. 8. – Pezzi di ricambio**

La Ditta dovrà attestare, a mezzo dichiarazione, effettuata dalla ditta costruttrice, la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l'apparecchiatura, per almeno otto anni dalla data di collaudo.

#### **Art. 9- Assistenza tecnica e manutenzione full-risk post-garanzia**

Per il periodo post garanzia, la DA dovrà allegare una proposta di contratto di manutenzione "full-risk", relativa all'apparecchiatura, comprensiva di:

- a. esecuzione di tutte le verifiche di Sicurezza Elettrica, ai sensi delle normativa tecnica vigente (CEI 60601-1);
- b. interventi di manutenzione correttiva senza limitazione, comprensiva delle verifiche di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c. disponibilità di un'apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 5 giorni lavorativi.

#### **Art. 10 - Requisiti per l'installazione e l'esercizio**

L'offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- Requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie,, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- Tipi di allarmi e accortezze;
- Necessità di particolari condizioni di funzionamento.

#### **Art. 11 - Collaudo**

L'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato sarà collaudata dalla SA ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la DA dovrà produrre:

- certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;

- eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione dell' attrezzatura;
- Manuale d'uso, in lingua italiana, dell'apparecchiatura installata e per la sua manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati;

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- La conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- L'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della DA;
- Effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di sicurezza elettrica e particolari previste dalla normativa vigente in materia.

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

#### **Art. 12 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante**

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- due copie, in lingua italiana, del manuale d'uso dell' apparecchiatura;
- una copia, in lingua italiana, del Manuale di Manutenzione dell' apparecchiatura, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

### **Art. 13. - Controllo sull'esecuzione del contratto**

La fornitura effettuata dalla Ditta aggiudicataria dovrà rispondere qualitativamente e quantitativamente a quella aggiudicata. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

### **Art. 14. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico**

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nella versione corrispondente all'offerta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

### **Art. 15. - Modalità di fatturazione e pagamento**

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici-amministrativi.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata del prodotto consegnato;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;*

- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda (D44M06).

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

#### **Art. 16. – Penalità**

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.



Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

#### ***Art. 17. - Modalità di applicazione delle penali***

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

<b>Art. 18. - Risoluzione del contratto</b>
---

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione alla fornitura de qua;*
- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente*

*dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

<b>Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità</b>
---

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **Art. 20. - Forniture aggiuntive**

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l'affidamento alla Ditta aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o simili a quelle di cui al presente Capitolato speciale. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell'offerta presentata della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

#### **Art. 21. - Cessione del Contratto e Subappalto**

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare l'intenzione di subappaltare a norma del citato art. 105.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

#### **Art. 22. - Trattamento dei dati**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell'Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

**Art. 23. - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

**Art. 24. - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all'articolo normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme di carattere generale attualmente in vigore.

***Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.***

**DATA \_\_\_\_\_**

**PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

***(indicare generalità, qualifica e firma)***

\_\_\_\_\_